

U D I E N Z A

del giorno

16/06/2025

**Depositata
in Cancelleria**

il ___ / ___ / ____

Il Cancelliere

Visto P.G.

___ / ___ / ____

Sentenza divenuta
irrevocabile dal

___ / ___ / ____

Estratto esecutivo

Proc. Rep. c/o

TRIBUNALE di

MILANO

Il ___ / ___ / ____

Il Cancelliere



Tribunale ordinario di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano


Il Tribunale ordinario di Milano, SEZIONE OTTAVA PENALE, in
composizione monocratica, nella persona del magistrato

Dott.ssa Nicoletta MARCHEGIANI Giudice

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:



IMPUTATA

*del reato previsto e punito dagli artt. 633 e 639 bis c.p. perché
arbitrariamente invadeva un edificio residenziale pubblico e segnatamente
un appartamento sito in via*

*appartenente al patrimonio del Comune di Milano, al fine di occuparlo o di
trarne altrimenti profitto.*

Accertato in Milano il 7.05.2014 ed in permanenza fino al 18.11.2023.

In cui è PERSONA OFFESA:

Comune di Milano, in persona del sindaco “pro tempore”, con sede in
Milano, piazza della Scala n. 2.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M.: “Chiede emettersi sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce
reato, sussistendo la causa di giustificazione dello stato di necessità di cui
all’art 54 c.p.”

DIFESA: “In principalità si associa alla richiesta assolutoria avanzata dal PM, in subordine chiede una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art 131 bis c.p. ed in ulteriore subordine, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, il contenimento della pena entro il minimo edittale e doppi benefici di benefici di legge”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 552 c.p.p., ritualmente emesso in data 12.07.24, [REDACTED] veniva citata a giudizio, avanti al Tribunale in composizione monocratica, per l’udienza predibattimentale del **24.03.2025** per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 633 e 639 bis c.p., accertato in Milano il 7.5.2014, ed in permanenza sino al 18.11.2023, meglio ascritto in epigrafe.

All’udienza indicata, verificata la regolarità delle notifiche e preso atto del deposito da parte della difesa di una memoria, il difensore- munito di procura speciale- formulava istanza di giudizio abbreviato condizionato all’acquisizione di documentazione e, in subordine, richiesta di rito abbreviato semplice.

In assenza di opposizione da parte del PM, il Tribunale ammetteva il rito abbreviato condizionato, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 438 comma 5 c.p.p., ed acquisiva la produzione documentale difensiva, disponendo rinvio per la discussione all’udienza del **16.06.2025**.

All’ odierna udienza le parti formulavano le proprie conclusioni nei termini più sopra riportati, quindi, il Tribunale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pubblicava la presente sentenza dando lettura del dispositivo.

Il compendio probatorio agli atti impone la pronuncia di una sentenza assolutoria, ai sensi dell’art 530 c.p.p. con la formula terminativa “*perché il fatto non costituisce reato*”, risultando integrata, nel caso di specie, la scriminante dello stato di necessità di cui all’art 54 c.p..

A tale esito si deve pervenire alla luce di quanto emerso dalla **querela** sporta dal **Direttore del Settore Programmazione e Assegnazione Alloggi del Comune di Milano del 20.06.2014**; dal **verbale di ricezione** della stessa; dal **rapporto informatico del Gruppo tutela patrimonio ALER Milano del 28.03.2014** e dalla **documentazione medica e amministrativa prodotta dalla difesa** in sede di integrazione probatoria ai sensi dell’art 438 comma 5 c.p.p..

In data 26.03.2014 un dipendente del Gruppo tutela patrimonio ALER del Comune di Milano effettuava un sopralluogo presso l’immobile di residenzialità pubblica sito in Milano, [REDACTED]

In detta occasione, il predetto segnalava un’occupazione abusiva dell’appartamento ad opera di una donna, compiutamente identificata in [REDACTED] (odierna imputata), mediante documento d’identità n. [REDACTED]

Il funzionario appuntava lo stato di invalidità civile -al 100%- della donna, non deambulante, su sedia a rotelle, con accompagnamento a causa della patologia di cui risultava affetta: sclerosi

multipla. Nel rapporto di sopralluogo veniva altresì specificato che la donna risultava assegnataria di un immobile ALER nell'anno 2012.

Nella verbalizzazione delle attività svolte, il dipendente comunale dava atto di come, al momento del suo arrivo in loco, fosse presente una volante della Polizia di Stato, che, considerate le condizioni di salute dell'imputata e la durata dell'occupazione dell'immobile, iniziata 4 settimane prima, non ne disponeva l'allontanamento.

A seguito del sopraindicato sopralluogo, [REDACTED] Direttore del Settore Programmazione e Assegnazione Alloggi del Comune di Milano¹, in data 20.06.2014 sporgeva formale querela per l'occupazione, senza titolo, da parte della [REDACTED] dell'appartamento ALER [REDACTED]

In data 4.08.2014 il Comando della Polizia Locale di Milano-Zona 7 comunicava che proprio personale in servizio aveva proceduto all'effettuazione di successivi sopralluoghi presso l'immobile interessato nelle date del 1.07.2014 e 30.07.2014.

Il 1.07.2014, l'agente incaricato del sopralluogo riferiva che la [REDACTED] fosse momentaneamente assente dall'alloggio, in quanto ricoverata presso l'Ospedale [REDACTED] mentre alla data del successivo controllo, (30.07.2014) la predetta risultava presente nello stesso.

La difesa ha prodotto documentazione attestante le condizioni di salute dell'imputata, affetta da sclerosi multipla² con esordio, come emergente dal referto della visita neurologica del 21.10.2024, nell'anno 1999 e da allora in cura con diverse terapie, altrettanto documentate, negli anni 2002, 2005, 2009, anno in cui veniva per la prima volta ricoverata seppure in regime di day hospital, dal 15.06 al 25.09.

Dalla storia clinica dell'imputata agli atti, si evince la comparsa, dal 2010 di parestesie all'emi-volto destro e arto superiore sinistro e di un peggioramento del quadro clinico, che imponeva un ricovero presso il reparto di riabilitazione neuromotoria dell'Ospedale [REDACTED] dall'8.03.2010 al 13.04.2010. A seguito delle dimissioni, l'imputata era in grado di deambulare con l'aiuto di un doppio appoggio, solo per brevi distanze.

Tale quadro clinico rimaneva stabile fino al dicembre 2012- Gennaio 2013, quando la predetta veniva nuovamente ricoverata all'ospedale [REDACTED].

A seguito di visita specialistica del 29.01.2013 all'imputata veniva riconosciuta ed attestata un'invalidità *“con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore”* (cfr. all. 1 e 2 alla memoria difensiva).

Nel 2014 è certificato un netto peggioramento delle condizioni della [REDACTED], con ulteriore aggravio complessivo delle condizioni cliniche a far data dall'Ottobre 2015, tanto da richiedere l'uso della carrozzina elettrica, l'affiancamento all'imputata di un servizio di ADL due volte al giorno per la cura e l'assistenza alla persona e lo svolgimento delle più elementari attività di vita quotidiana. All'ultimo controllo del luglio 2022 viene certificato un ulteriore

¹¹ La cui qualità e poteri risultano da documentazione allegata alla querela stessa.

² Cfr attestazione del medico curante dott. [REDACTED] (all. n. 6 memoria difensiva)

peggioramento delle generali condizioni dell'imputata, in particolare della manualità fine, tanto da rendere difficoltoso l'uso della carrozzina elettrica.

Dal 2022 la documentazione clinica certifica uno stato di rapido peggioramento della donna, costretta ad utilizzare sollevatori per spostarsi, lamentante disfagia e manifestante difficoltà nell'eloquio in conversazioni di lunga durata.

L'avanzamento della malattia è attestato dallo stesso atto di nomina del difensore e contestuale conferimento di procura speciale, rilasciata alla presenza di un notaio alla luce dell'impossibilità dell'imputata, per grave deficit motorio articolare, di sottoscrivere personalmente l'atto.

E' stata altresì acquisita documentazione che attesta l'istanza avanzata dall'imputata, in data 25.06.2012, per l'assegnazione di un immobile ALER e di un'istanza di deroga, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 1/2004 ,per l'assegnazione di un alloggio, protocollata in data 17.10.2016.

La ricostruzione del fatto sopra riportata, emergente da atti pubblici pienamente fidefacienti, attestano la materiale integrazione del fatto storico contestato all'imputata nella sua dimensione obiettiva.

Invero, la querela sporta, il verbale di sopralluogo del 26.03.2014 e i successivi accessi effettuati da agenti della Polizia Locale presso l'appartamento [REDACTED] [REDACTED] nelle date del 1.07.2014 e 30.07.2014, acclarano l'occupazione *sine titulo* di detto immobile ad opera dell'odierna imputata.

L'art. 633 c.p., difatti, configurando un delitto contro il patrimonio, punisce "*chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto*".

Nel caso in esame l'imputata, con la propria condotta di ingresso e permanenza nell'immobile ALER, ha integrato la condotta di "invasione" che si identifica nel "*comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione (...)*" (Cass. Sez. 2, sent. n. 29657 del 27/03/2019-dep. 08/07/2019).

La [REDACTED] invero, non era in possesso di alcun titolo che legittimasse la sua presenza nell'immobile ed ha protratto nel tempo tale comportamento, in modo da integrare la permanenza del delitto *de quo*.

Anche l'elemento psicologico del reato, dolo generico, risulta integrato: l'imputata ha, con piena rappresentazione e volizione, fatto ingresso ed abitato, per anni, all'interno di un immobile ALER che non le era stato assegnato. E' del pari sussistente la finalità del dolo specifico di occupazione che, tra l'altro, nel caso in esame risulta anche concretizzatosi.

Tanto premesso in ordine alla sussistenza tanto dell'elemento obiettivo quanto di quello soggettivo della fattispecie di cui all'art. 633 c.p., preme tuttavia soffermarsi in merito alla ravvisabilità del tratto di anti giuridicità della condotta contestata all'odierna imputata.

Invero, secondo la teoria tripartita del reato, al fine di affermare la penale responsabilità dell'autore, il fatto di reato, oltre che sussistere nella sua materialità e rimproverabilità soggettiva, deve essere altresì connotato dal tratto di anti giuridicità, tale da intendersi quale contrarietà all'ordinamento giuridico valutato nel suo complesso.

Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la condotta imputabile alla [REDACTED] risulti scriminata in forza della causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.

L'imputata, difatti, è stata costretta a commettere il delitto di abusiva occupazione dell'immobile ALER dalla necessità di salvare sé dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lei non volontariamente causato né altrimenti evitabile.

La difesa ha compiutamente documentato, soddisfacendo così l'onere di allegazione che la giurisprudenza di legittimità pone a suo carico (Cass. Sez. 2, sentenza n. 35024 del 09/10/2020- dep. 09/12/2020), le gravi condizioni di salute che affliggono la [REDACTED], invalida al 100% in quanto affetta da sclerosi multipla e su sedia a rotelle, dando atto del progressivo incedere e aggravarsi della patologia, proprio a partire dall'anno 2014.

Le serie e invalidanti condizioni di salute dell'imputata non avrebbero potuto essere fronteggiate in altro modo e il loro aggravarsi, già frutto del naturale decorso della sclerosi multipla -patologia notoriamente cronica- costituiscono il grave pericolo che la [REDACTED] si è trovata costretta a fronteggiare. Considerate le condizioni fisiche dell'imputata, iniziate a deteriorarsi significativamente già dal 2014, la stessa si è vista costretta a trovare una soluzione abitativa "di fortuna" onde evitare un'ulteriore compromissione al proprio diritto alla salute (tutelato dall'art 32 Cost) e assicurare il proprio diritto all'abitazione.

Vieppiù, l'imputata ha dimostrato di aver avanzato richiesta per l'assegnazione di un immobile ALER, presentando anche istanza in deroga ai sensi dell'art 15 D.P.R. 1/2004, alla luce delle proprie serie condizioni di salute (debitamente certificate), al fine di regolare la propria posizione, pur senza successo.

La suprema Corte di Cassazione sul punto ha sancito che *"l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo"* (Cass. Sez. 2, sent n. 10694 del 30/10/2019-dep. 27/03/2020 e Cass. Sez. 2, sent. n. 19147 del 16/04/2013- dep. 03/05/2013).

Nel caso in esame, le complesse condizioni di salute dell'imputata e il loro progressivo aggravamento, puntualmente certificato dalla documentazione clinico medica agli atti, debbono ritenersi fonte del pericolo di grave danno alla persona richiesto dall'art 54 c.p.; pericolo da ritenersi altresì munito dei requisiti di non volontaria causazione e di attualità, in considerazione del naturale e prevedibile decorso della patologia.

Anche l'elemento costitutivo della scriminante in esame, rappresentato dalla proporzionalità del fatto rispetto al pericolo, risulta presente: la ██████████, per tutelare, prima di tutto, il proprio diritto alla salute, ha commesso un delitto contro il patrimonio, offendendo, quindi, un bene giuridico di rango sotto-ordinato rispetto a quello che mirava a salvaguardare.

In considerazione di tutte le argomentazioni sopraesposte, la condotta oggetto di contestazione nei confronti dell'imputata deve ritenersi scriminata dalla causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all'art 54 c.p..

Per tutto quanto sopra esposto va quindi pronunciata, in favore dell'imputata, una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 c.p.p. "*perché il fatto non costituisce reato*".

Considerato il carico di ruolo dell'Ufficio, nonché la contemporanea pendenza di processi collegiali con imputati detenuti, la motivazione della presente sentenza è stata redatta nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art 544 comma 3 c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 530 c.p.p., 54 c.p.

ASSOLVE

██████████ dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato stante l'esimete di cui all'art 54 c.p..

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

INDICA

in giorni novanta (90) il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano, 16 giugno 2025.

IL GIUDICE

Dott.ssa Nicoletta Marchegiani